

FONDO PENSIONE NAZIONALE ANTICIPAZIONI – REGOLAMENTO

- Art.1 - Oggetto**
- Art.2 - Condizioni per ottenere l'Anticipazione**
- Art.3 - Importo dell'Anticipazione**
- Art.4 - Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari**
- Art.5 - Acquisizione della prima casa di abitazione per l'iscritto**
- Art.6 - Acquisizione della prima casa di abitazione per i figli**
- Art.7 - Realizzazione degli interventi di cui all'art.31, primo comma, lettera a), b), c), e d) della legge 5 agosto 1978, n. 547, relativamente alla prima casa di abitazione.**
- Art.8 - Ulteriori esigenze dell'aderente**
- Art.9 - Dichiarazione di responsabilità.**

ART. 1 OGGETTO.

1.1 Il presente documento disciplina le modalità di liquidazione anticipata dell'ammontare della posizione pensionistica individuale da parte del Fondo (di seguito, Anticipazione), così come previsto dallo Statuto del Fondo. Il presente documento sostituisce il precedente regolamento approvato dalla Commissione Amministratrice il 20/04/2001.

ART. 2 CONDIZIONI PER OTTENERE L'ANTICIPAZIONE.

2.1 L'Anticipazione può esser concessa dal Fondo esclusivamente nei seguenti casi:

- a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
- c) spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione per sé e per i figli;
- d) per ulteriori esigenze dell'aderente.

2.2 Condizione essenziale per ottenere l'Anticipazione nei casi di cui ai precedenti punti b), c) e d) è, inoltre, che il periodo di iscrizione dell'aderente sia pari ad almeno otto anni (di seguito "Anzianità"). Ai fini del calcolo dell'Anzianità sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali l'interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale.

2.3 L'Anticipazione di cui al precedente punto a) può essere richiesta dall'aderente in qualsiasi momento.

2.4 In presenza di situazioni per le quali sia accertato lo stato di eccezionalità, il Fondo si riserva il diritto di stabilire condizioni particolari di erogazione dell'Anticipazione.

ART. 3 IMPORTO DELL'ANTICIPAZIONE.

3.1 L'importo massimo dell'Anticipazione è stabilito come segue:

- 75% nei casi di cui ai punti a), b) e c) del precedente art. 2;
- 30% nel caso di cui al punto d) del precedente art. 2.

3.2 L'ammontare della posizione individuale è calcolato al primo valore della quota disponibile in cui l'anticipazione si intende definita.

3.3 L'ammontare delle somme anticipabili non può comunque superare l'onere effettivamente sostenuto e documentato con riferimento a ciascuna specifica fattispecie.

3.4 L'anticipazione può esser richiesta dall'aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati e comunque per un ammontare non eccedente il 75% della posizione individuale maturata alla data

della richiesta, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

3.5 La richiesta di anticipazione deve esser trasmessa per iscritto al Fondo, tramite apposita modulistica, unitamente alla documentazione di supporto, ivi compresa quella relativa alle spese sostenute. Le richieste sono esaminate secondo l'ordine cronologico di pervenimento. L'erogazione della anticipazione avverrà entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta, salvo comunicazione di sospensione da parte del Fondo per inidoneità e/o incompletezza della documentazione. In tal caso il suddetto termine di 90 giorni decorrerà nuovamente dal completamento della documentazione. Nel caso in cui la posizione dell'iscritto risultasse investita nel comparto garantito i tempi di erogazione potrebbero essere superiori. La procedura di anticipazione si intende definita solo al momento della presentazione di tutta la documentazione richiesta ed idonea per le singole fattispecie. Rimane a carico del richiedente ogni conseguenza derivante dall'eventuale mancata definizione della procedura, con conseguente rimborso delle somme indebitamente percepite; in tal caso l'iscritto dovrà anche espletare la procedura necessaria per ottenere il rimborso delle imposte ritenute e versate all'erario.

3.6 Ai fini del presente Regolamento, per dichiarazione sostitutiva di atto notorio si intende quella resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

3.7 Le somme erogate a titolo di anticipazione possono esser reintegrate dall'aderente secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione del Fondo, previa compilazione di apposito modulo.

ART. 4 SPESE SANITARIE RELATIVE A TERAPIE E INTERVENTI STRAORDINARI

4.1 L'anticipazione è concessa all'iscritto per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli, fiscalmente a carico, per terapie ed interventi riconosciuti e attestati dalle competenti strutture pubbliche. L'anticipazione potrà esser erogata in presenza di situazioni di estrema gravità che comportino la necessità e straordinarietà dell'intervento o della terapia, dal punto di vista medico ed economico.

4.2 L'anticipazione è concessa previa attestazione, da parte della competente struttura pubblica, della straordinarietà delle terapie e degli interventi legate a gravi situazioni relative a sé, al coniuge ed ai figli, ai sensi dell'art.11, comma 7, del Decreto Legislativo n. 252/2005.

4.3 L'attestazione prevista dal comma che precede riveste mero valore certificativo della necessità della terapia e dell'intervento, restando l'iscritto libero di scegliere la struttura sanitaria, pubblica o privata, italiana od estera, alla quale richiedere le prestazioni.

4.4 L'anticipazione può esser concessa anche per la copertura delle spese accessorie, strettamente connesse alla terapia e/o all'intervento, debitamente giustificate (viaggi, permanenza), anche se sostenute dal familiare che presta assistenza al beneficiario dell'anticipazione.

4.5 L'anticipazione, infatti, verrà riconosciuta nell'ipotesi in cui la spesa sanitaria gravi sul reddito dell'iscritto e, dunque, anche nel caso in cui le terapie o gli interventi riguardino il coniuge, i figli o familiari fiscalmente a carico dell'aderente.

4.6 L'anticipazione, previa attestazione da parte della competente struttura pubblica di quanto indicato al precedente punto 4.2, può esser concessa prima dell'effettivo esborso da parte dell'iscritto, a fronte della presentazione di preventivi di spesa emessi dal professionista o dalla struttura sanitaria che provvederà ad effettuare le terapie e/o gli interventi attestati dalla competente struttura pubblica. L'iscritto dovrà comunque inoltrare al Fondo, entro 60 giorni dalla data di esborso delle somme, la documentazione comprovante, anche ai fini fiscali, la spesa effettivamente sostenuta.

4.7 Fatto salvo quanto previsto nel precedente punto 4.6. l'anticipazione deve esser richiesta dall'iscritto entro sei mesi dall'effettuazione della spesa.

4.8 Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione, deve esser prodotta la seguente documentazione:

- Attestazione della struttura pubblica circa la straordinarietà della terapia e dell'intervento;
- Fatture, ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti, debitamente quietanzati;
- preventivi di spesa (compresi quelli relativi alle spese accessorie di cui al punto 4.4) rilasciati dal professionista o dalla struttura sanitaria che effettuerà le terapie e/o interventi qualora l'iscritto si avvalga della facoltà prevista dal punto 4.6;
- idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione, ove la terapia o l'intervento riguardino un soggetto diverso dal richiedente.

ART. 5 ACQUISIZIONE DI PRIMA CASA DI ABITAZIONE PER L'ISCRITTO .

5.1 L'anticipazione è connessa all'acquisizione di un immobile destinato alla prima casa di abitazione, intendendosi per tale l'immobile al quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto. A tal fine devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'aderente o del beneficiario dell'acquisto i seguenti documenti:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile.

5.2 L'anticipazione è erogata anche a fronte di acquisizione di immobile avente le caratteristiche indicate al punto 5.1, in comproprietà con componenti del proprio nucleo familiare, purchè la quota di proprietà in capo all'iscritto non sia inferiore al 50%.

5.3 Ai fini della definizione del nucleo familiare sono considerati, oltre all'iscritto, i seguenti familiari conviventi: il coniuge, il convivente in famiglia di fatto, i figli (anche adottati o affiliati), i genitori. La convivenza deve risultare da idonea dichiarazione, da produrre a corredo della richiesta.

5.4 Sono prese in considerazione le seguenti tipologie di acquisizione:

- Acquisto da terzi;
- Acquisto in cooperativa;
- Costruzione in proprio.

5.5 L'anticipazione è concedibile solo in relazione ad acquisizioni perfezionate nei sei mesi precedenti la richiesta.

5.6 L'anticipazione è commisurata all'onere complessivamente sostenuto per l'acquisizione dell'immobile (risultante dal rogito notarile o da altra idonea documentazione di spesa meglio specificata con riferimento alle singole causali), comprendendo altresì le spese notarili, gli oneri fiscali e le eventuali spese di urbanizzazione, a fronte di idonea documentazione.

5.7 L'anticipazione compete anche ove, per la stessa fattispecie, sia stata concessa all'iscritto o ad altri componenti il nucleo familiare una anticipazione a valere sulla propria posizione individuale di previdenza complementare ovunque costituita, o un'anticipazione del trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'art. 2120, sesto comma e seguenti, del codice civile.

5.8 In caso di acquisto da terzi l'erogazione dell'anticipazione avviene a fronte della produzione di copia autentica dell'atto notarile di compravendita, anche in corso di registrazione, stipulato non oltre i sei mesi precedenti la data di presentazione della richiesta di anticipazione.

5.9 Per qualsiasi fattispecie occorre produrre, oltre ad idonea certificazione anagrafica, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che l'iscritto non è proprietario, anche in comunione con il coniuge di altra prima casa.

5.10 Nel documento previsto al comma precedente deve inoltre essere dichiarato se, per la stessa fattispecie, l'iscritto od altro componente del nucleo familiare ha richiesto un'anticipazione del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 2120, sesto comma e seguenti, del codice civile o della posizione individuale di previdenza complementare. Ove l'anticipazione sia richiesta da più componenti dello stesso nucleo familiare la dichiarazione va resa congiuntamente.

5.11 L'anticipazione, fermo restando quanto indicato nei precedenti punti 5.7 e 5.8, può essere concessa prima della stipula dell'atto notarile di compravendita o assegnazione, a fronte della presentazione del relativo contratto preliminare. Detto contratto preliminare deve evidenziare che l'acquisizione si riferisce ad immobile avente le caratteristiche di prima casa di abitazione come indicata nel precedente punto 5.1, e l'ammontare dell'anticipazione non può eccedere l'importo risultante dal rogito notarile. L'iscritto dovrà comunque inoltrare al Fondo, entro 60 giorni dalla data di stipula del succitato atto, copia autentica dello stesso.

5.12 In caso di acquisto in cooperativa occorre produrre, in via provvisoria, l'estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell'alloggio, il contratto di appalto sottoscritto dall'iscritto o dal legale rappresentante della cooperativa e la documentazione degli esborsi sostenuti; in via definitiva, non appena possibile, dovrà prodursi copia dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio.

5.13 In caso di costruzione in proprio occorre produrre:

- Concessione edilizia;

- Titolo di proprietà del terreno o altro titolo idoneo;
- fatture in regola con la normativa fiscale che attestino il pagamento delle spese relative a quanto previsto al successivo art. 7 , comma 2, ad esclusione dell'ultima riga; l'erogazione dell'anticipazione avviene a fronte della produzione di dette fatture ed è concedibile solo per fatture relative ai dodici mesi precedenti la richiesta.

5.14 In tutti i casi la destinazione ad abitazione ordinaria e stabile dell'immobile acquisito va comprovata mediante presentazione di certificato di residenza. L'eventuale impossibilità di adempiere a tali obblighi per cause non imputabili all'iscritto dovrà essere debitamente giustificata e documentata.

ART. 6 ACQUISIZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE PER I FIGLI.

6.1 L'anticipazione è connessa all'acquisizione di un immobile destinato a prima casa di abitazione del figlio (anche se adottato od affiliato) avente i requisiti previsti al precedente punto 5.1 .

6.2 L'anticipazione è erogata anche a fronte di acquisizioni di immobile, avente le caratteristiche indicate al precedente punto 5.1, in comproprietà con componenti del nucleo familiare del figlio, purchè la quota in capo al medesimo non sia inferiore al 50%.

6.3 Ai fini della definizione del nucleo familiare sono considerati, oltre all'iscritto, i seguenti familiari conviventi: il coniuge, il convivente in famiglia di fatto, i figli(anche adottati o affiliati), i genitori. La convivenza deve risultare da idonea dichiarazione, da produrre a corredo della richiesta.

6.4 La destinazione ad abitazioni ordinaria e stabile dell'immobile acquistato ai sensi del comma che precede va comprovata, entro diciotto mesi dalla data di acquisizione, mediante presentazione di certificato di residenza. L'eventuale impossibilità di adempiere a tale obbligo per cause non imputabili al richiedente dovrà essere debitamente giustificata e documentata.

6.5 L'anticipazione può esser concessa prima della stipula dell'atto notarile di compravendita o assegnazione, a fronte della presentazione del relativo contratto preliminare. Detto contratto preliminare deve evidenziare che l'acquisizione si riferisce ad immobile avente le caratteristiche di prima casa di abitazione come indicata nel precedente punto 5.1, e l'ammontare dell'anticipazione non può eccedere l'importo risultante dal rogito notarile. L'iscritto dovrà comunque inoltrare al Fondo, entro 60 giorni dalla data di stipula del succitato atto, copia autentica dello stesso.

6.6 Per quanto non specificatamente regolamentato dal presente articolo, si applica la disciplina di cui al precedente art.5.

ART. 7 REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, RELATIVAMENTE ALLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE.

7.1 L'anticipazione è connessa alla realizzazione degli interventi edilizi di cui all'art. 3, primo comma, lettere a) interventi di manutenzione ordinaria, b) interventi di manutenzione straordinaria, c) interventi di restauro e risanamento conservativo e d) interventi di ristrutturazione edilizia, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, relativi alla prima casa di abitazione dell'iscritto o del figlio maggiorenne (anche se adottato o affiliato) come individuata al punto 5.1.

7.2 L'anticipazione non potrà eccedere il limite del 75% della posizione individuale ed in ogni caso non potrà eccedere l'importo degli oneri complessivi sostenuti per gli interventi considerati dal comma che precede documentati con bonifici bancari mediante i quali è stato effettuato il pagamento e relative fatture in regola con la normativa fiscale. Tra gli oneri sono comprese le spese sostenute per:

- Progettazione dei lavori;
- Acquisto dei materiali;
- Esecuzione dei lavori;
- Altre prestazioni professionali richieste da tipo di intervento;
- Relazioni di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
- Perizie e sopralluoghi;
- Imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
- Oneri di urbanizzazione;
- Altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 Legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni.

7.3 Non rientrano invece tra le spese considerate dal comma che precede gli interessi passivi pagati per mutui (o anticipazioni, scoperti di conto corrente, ecc.) eventualmente stipulati per sostenere le spese per gli interventi di recupero edilizio, né costi di trasloco e di custodia in magazzino dei mobili per tutto il periodo di esecuzione dei lavori di ristrutturazione.

7.4 L'anticipazione compete anche qualora, per lo stesso intervento, all'iscritto o ad altri componenti del nucleo familiare sia stata riconosciuta un'anticipazione a valere sulla propria posizione individuale di previdenza complementare ovunque costituita o un'anticipazione del trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'art. 2120, sesto comma e seguenti, del codice civile.

7.5 Allo scopo di cui al comma precedente, oltre ad idonea certificazione anagrafica, dovrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante se, per la stessa causale, l'iscritto od altro componente del nucleo familiare ha richiesto un'anticipazione del trattamento di fine rapporto o della posizione individuale di previdenza complementare. Ove dette anticipazioni siano richieste da più componenti dello stesso nucleo familiare la dichiarazione di cui sopra va resa congiuntamente.

7.6 La richiesta di anticipazione deve essere corredata della seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che attesti che l'intervento per cui si richiede l'anticipazione riguarda la prima casa di abitazione;
- Documentazione che dimostri il titolo di proprietà ed i diritti reali relativamente all'immobile su cui è effettuato l'intervento;
- Documentazione analoga a quella, prevista dalla Legge 449/1997 e successive circolari per ottenere la detrazione d'imposta ai fini irpef;
- copia delle fatture o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute (in questo caso produrre in seguito, appena disponibili, le fatture relative) e/o ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell'aderente e il numero di partita iva ovvero codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
- Eventuale deliberazione condominiale di approvazione dei lavori e tabella millesimale nel caso di lavori su parti comuni dell'edificio.

7.7 L'anticipazione è concedibile solo in relazione ad interventi perfezionati nei sei mesi precedenti la richiesta.

ART. 8 ULTERIORI ESIGENZE DELL'ADERENTE.

8.1 L'anticipazione è concessa all'aderente per ulteriori sue esigenze.

8.2 In tale ipotesi, la richiesta di Anticipazione presentata dall'aderente Al Fondo non necessita di essere corredata da alcuna documentazione giustificativa.

8.3 L'importo erogabile per detta causale può esser riconosciuto più volte nel rispetto del limite del 30 per cento della posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo.

ART. 9 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'.

9.1 Il Fondo si assume la responsabilità della completezza e della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

